



Council of the
European Union

165923/EU XXVII. GP
Eingelangt am 08/12/23

Brussels, 8 December 2023
(OR. en, it)

16578/23

Interinstitutional File:
2023/0290(COD)

MI 1113
ENT 268
CONSOM 478
SAN 737
IA 361
COMPET 1255
CHIMIE 109
ENV 1473
CODEC 2450
INST 498
PARLNAT 242

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	1 December 2023
To:	The President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	2572/22 - COM(2022)462
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC [12234/23 - COM(2023)462] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-0462>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 13

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice MURELLI)

approvata nella seduta del 22 novembre 2023

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI E CHE ABROGA LA
DIRETTIVA 2009/48/CE (COM(2023) 462 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2023

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 462 definitivo, che mira a garantire la sicurezza per i consumatori dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea e di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno;

considerato che l'obiettivo è quello di affrontare i punti deboli della normativa, emersi nella valutazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 18 giugno 2009, in particolare riguardo alla protezione dei bambini dai rischi chimici presenti nei giocattoli, migliorando al contempo anche l'applicazione della sopracitata direttiva, soprattutto in relazione alle vendite *online*;

valutate positivamente le finalità generali del progetto, in quanto i bambini sono una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile e occorre garantire loro un elevato livello di sicurezza quando giocano, e al contempo, i giocattoli conformi devono poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Con riferimento all'articolo 3, tra gli « importatori », dovrebbero essere considerate anche le piattaforme *online*, nel caso di giocattoli importati e venduti *online*, per i quali non esiste un operatore economico dell'Unione europea responsabile della loro sicurezza.

Con riferimento ai requisiti relativi ai prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, si ritiene che la valutazione sui « possibili impatti sulla salute mentale » o « sullo sviluppo cognitivo » potrebbe rivelarsi eccessivamente subordinata a considerazioni soggettive, non esistendo *standard* armonizzati che possano essere utilizzati dai produttori e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Con riferimento all'articolo 5 e all'allegato II, andrebbe considerata l'opportunità di introdurre una seconda tabella, per distinguere i limiti per i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni dai limiti per tutti gli altri giocattoli, in considerazione del fatto che tali limiti di sostanze chimiche sono concepiti per i giocattoli per bambini molto piccoli, mentre la proposta li estende a tutti i giocattoli.

Per quanto riguarda l'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, al quale è dedicato l'intero capo IV (articoli 17-20), si segnalano alcuni aspetti che meritano un ulteriore approfondimento.

In primo luogo, la necessità di conformarsi ai nuovi *standard* per i produttori affidabili comporterà oneri e costi supplementari, che dovranno essere attentamente considerati.

In secondo luogo, dovrebbero essere previsti efficaci meccanismi di contrasto delle attività di falsificazione dei giocattoli come anche delle possibili attività di falsificazione dei contenuti del passaporto digitale.

In terzo luogo, andrebbe disciplinata la possibilità che alcune delle informazioni relative ai giocattoli, e principalmente quelle relative alle loro caratteristiche, siano rese disponibili solo per le autorità di sorveglianza del mercato, evitando una diffusione generalizzata tale da facilitare la capacità di replica illegale.

Andrebbe valutata l'opportunità di mantenere la deroga già prevista nell'attuale direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, basata sulle soglie stabilite dal regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008, anche noto come regolamento CLP (*classification, labelling and packaging*), sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In caso contrario, le aziende interessate, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), sarebbero costrette ad aumentare notevolmente i test per dimostrare la conformità dei materiali e si renderebbe difficoltoso l'utilizzo dei contenuti riciclati.

Inoltre, potrebbe essere utile estendere la vigente deroga relativa ai componenti inaccessibili, attualmente limitata ai soli componenti elettrici ed elettronici e alle batterie, anche ad altri componenti inaccessibili, nell'evidenza che nessuna esposizione equivale a nessun rischio.

Riguardo alla «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 54, che consente la vendita dei prodotti conformi alle vecchie norme immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, sarebbe opportuno valutare l'eliminazione dei limiti temporali ivi previsti per consentire lo smaltimento delle scorte.

Con riferimento all'articolo 56, andrebbe valutata l'opportunità di estendere da 30 ad almeno 50 mesi il termine per l'applicazione della proposta, al fine di permettere ai produttori di giocattoli di adeguarsi alle nuove regole.

Con riferimento, infine, alle proprietà fisico-meccaniche elencate nell'allegato II, parte I, paragrafo 10, andrebbe valutata l'opportunità di limitare i requisiti di rumorosità solo ai giocattoli progettati per emettere un suono, in considerazione del fatto che la misurazione del rumore prodotto da un gioco progettato per un altro scopo richiederebbe costosi, inutili e ripetuti test.